

CONVENZIONE
TRA L'AUTORITA' D'AMBITO DI LODI E IL COMUNE (*I COMUNI*) DI
..... PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRALCIO

L'anno, il giorno, del mese di,

tra

la Provincia di Lodi, che agisce quale Ente Locale responsabile del coordinamento delle attività ed iniziative dell'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale di Lodi, di seguito per brevità denominata "Autorità d'Ambito", legalmente rappresentata dai sig.ri, i quali intervengono nella loro qualità di e, in esecuzione della Deliberazione della Conferenza d'Ambito n. del, formalizzata con Decreto Presidenziale n. del,

e

il Comune (*i Comuni*) di, legalmente rappresentato(i) dal(i) sig., che interviene (*intervengono*) nella sua (*loro*) qualità di in forza della deliberazione del n. del

premesso che:

- tra i Comuni ricadenti nell'ATO della Provincia di Lodi e l'Amministrazione provinciale è stata stipulata, ai sensi della L.R. 21/1998, una convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di governo del servizio idrico integrato attraverso la costituzione della Autorità d'Ambito;
- la Conferenza dei Sindaci dell'Ambito ha individuato nella Provincia di Lodi l'Ente coordinatore delle attività connesse alla attuazione della Convenzione;
- per assicurare l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli art. 27, 31 e 32 del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modificazioni, l'art. 141 della legge n. 388/2000 prescrive la predisposizione e attuazione, da parte delle autorità d'ambito, di un programma di interventi urgenti, a stralcio e con gli stessi effetti di quello previsto dall'art. 11 della legge n. 36/1994 ("piano d'ambito");
- con deliberazione n. .../2003 la Conferenza d'Ambito ha approvato l'aggiornamento del Programma Stralcio, inserendovi gli interventi indifferibili correlati all'adempimento degli obblighi comunitari;
- con deliberazione n. ... /2003 la Conferenza d'Ambito ha aggiornato il Piano Finanziario connesso al Programma Stralcio;

- con deliberazione n. ... /2003 la Conferenza d'Ambito ha approvato l'elenco delle opere del Programma Stralcio ordinate secondo criteri di priorità;
- occorre dare immediata realizzazione alle opere del Programma Stralcio;
- con deliberazione n. 23/2001 il CIPE ha dettato indirizzi per l'utilizzo delle risorse destinate ai Programmi Stralcio, prevedendo che alla loro attuazione siano riservate tutte le risorse a tal fine disponibili, tra cui quelle previste da leggi di settore, nonché i proventi delle tariffe di depurazione ex art. 3, commi 42-47, della legge n. 549/1995, eccedenti le necessità gestionali e destinati al miglioramento degli impianti e i proventi delle tariffe di fognatura e depurazione accantonati per la realizzazione e il completamento di opere e impianti;
- per il parziale finanziamento del Programma Stralcio, ai sensi della deliberazione n. 52/2001 del CIPE, con deliberazioni n. 12/2001 e n. 13/2002, recepite con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 350/2001 e n. 240/2002, la Conferenza d'Ambito ha disposto un aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione nella misura del 20% nell'arco del quinquennio 2001-2005;
- in attuazione dell'Accordo di Programma Quadro stipulato il 23 dicembre 2002 tra la Regione Lombardia e i Ministeri dell'Economia e delle Finanze, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle Politiche Agricole e Forestali (di seguito: AdPQ), approvato con DGR n. 11687 del 20 dicembre 2002, con DGR n. 12417 del 14 marzo 2003 sono stati individuati nel dettaglio gli interventi inclusi nel Programma Stralcio immediatamente finanziabili cui dare prioritaria attuazione;
- con DGR n. 7/10506 del 30 settembre 2002 è stata approvata la graduatoria concernente l'accesso ai contributi relativi alle attività di progettazione di interventi urgenti nel settore del disinquinamento di cui alla L.R. n. 23/1984;
- nel Comune (*nei Comuni*) di dovrà(*nno*) essere realizzata(*e*), entro le scadenze di legge, l'opera (*le opere*) in oggetto;
- dell'opera (*delle opere*) di cui trattasi è stato predisposto, a cura del Comune (*dei Comuni*) o del gestore del servizio da esso (*essi*) incaricato, il progetto preliminare ai sensi della legge 109/1994 e successive integrazioni e modificazioni;
- il Comune dichiara (*i Comuni dichiarano*) che le opere in oggetto sono conformi agli strumenti urbanistici comunali;
- il Comune dichiara (*i Comuni dichiarano*) altresì che le tariffe del servizio idrico integrato da esso (*essi*) riscosse sono state destinate agli usi previsti dalla legge;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

art. 1 Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione l'Autorità d'Ambito affida al Comune (*ai Comuni*), che accetta(*no*), il compito di provvedere alla realizzazione, secondo le modalità e con gli strumenti che riterrà(*nno*) più idonei, dell'opera (*delle opere*) inclusa(*e*) nel Programma Stralcio come “.....”. Il progetto preliminare, il piano finanziario e il cronoprogramma relativi all'opera (*alle opere*) formano l'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

art. 2 Compiti e responsabilità delle parti

Il Comune (*i Comuni*) curerà(*nno*) la progettazione e la realizzazione dell'opera (*delle opere*) oggetto della presente convenzione, in conformità ai progetti, ai piani e alle modalità di cui all'allegato A).

Il Comune (*i Comuni*) si impegna(*no*) a rispettare tutti gli obblighi definiti dal presente atto, nonché ogni altra disposizione di legge in materia. In particolare, il Comune (*i Comuni*) si impegna(*no*) al rispetto degli obblighi che derivano all'Autorità d'Ambito dall'aver ottenuto contributi per la progettazione e/o per la realizzazione dell'opera (*delle opere*) da altri enti, e nello specifico dalla Regione Lombardia, che il Comune (*i Comuni*) dichiara(*no*) di conoscere e accettare.

Il Comune (*i Comuni*) si impegna(*no*) ad espletare tutte le attività connesse all'esecuzione delle opere, compresa l'eventuale acquisizione delle aree o la costituzione delle necessarie servitù.

Il Comune (*i Comuni*) ha(*nno*) facoltà di trasferire in capo ad una eventuale società da esso(*i*) partecipata i compiti e le responsabilità che gli (*loro*) derivano dalla presente convenzione, delegandola ad intrattenere rapporti diretti con l'Autorità d'Ambito ai fini della sua esecuzione.

art. 3 Finanziamento delle opere

Le opere sono finanziate nella misura, nei tempi e con le modalità indicate nel Piano Finanziario allegato. L'erogazione della parte di finanziamento dipendente da risorse che derivano dall'AdPQ o da altre fonti pubbliche avverrà nei tempi e secondo le modalità che discendono dalle prescrizioni indicate dall'ente che ha assegnato il finanziamento.

Ogni quota di finanziamento verrà erogata entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta del Comune, corredata dalla relativa documentazione contabile.

L'Autorità d'Ambito ha diritto di visionare gli atti tecnici e contabili riguardanti ogni stato di avanzamento e la contabilità finale prima di procedere alla liquidazione dei finanziamenti.

Il finanziamento complessivo dell'Autorità d'Ambito verrà rideterminato sulla base dei costi effettivi dell'opera risultanti dalla contabilità finale e/o dal collaudo tecnico amministrativo dei lavori.

art. 4 Approvazione dei progetti

I progetti definitivi/esecutivi dovranno essere approvati dal competente organo comunale solo dopo avere acquisito il nulla osta di conformità al Programma Stralcio della Segreteria Tecnica dell'Autorità d'Ambito, che verrà rilasciato entro 20 giorni dalla ricezione degli elaborati progettuali.

Le eventuali varianti in corso d'opera che comportino una variazione del quadro economico del progetto, ammesse ai sensi del comma 1 dell'art. 25 della legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni, dovranno essere trasmesse all'Autorità d'Ambito per la preventiva approvazione.

Le eventuali varianti in corso d'opera che non comportino variazioni in aumento del quadro economico del progetto esecutivo dovranno essere tempestivamente comunicate all'Autorità d'Ambito.

Al termine dei lavori, il Comune (*i Comuni*) si impegna(*no*) a trasmettere all'Autorità d'Ambito il progetto dell'opera, integrato delle eventuali varianti modificative e

suppletive intervenute. Inoltre, si impegna(*no*) a fornire, anche su supporto informatico, tutti i dati utili alla integrazione della ricognizione delle infrastrutture idriche, compilando i moduli appositamente predisposti dall'Autorità d'Ambito.

art. 5 Collaudo

Fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia di lavori pubblici, qualora le opere e i lavori da realizzare non siano più, anche solo parzialmente, ispezionabili in sede di collaudo finale, il Comune (*i Comuni*) si impegna(*no*) a nominare, entro 30 giorni dall'inizio dei lavori, un collaudatore in corso d'opera scegliendolo entro una terna di professionisti abilitati indicata dall'Autorità d'Ambito.

Il Responsabile Unico di Progetto dovrà rendere in tal senso specifica dichiarazione contestualmente alla comunicazione all'Autorità d'Ambito dell'avvenuta consegna dei lavori.

art. 6 Proprietà delle opere

Le opere oggetto della presente convenzione sono, per la quota parte finanziata con contributi dell'Autorità d'Ambito, acquisite in via transitoria al patrimonio del Comune (*dei Comuni*), che si impegna(*no*) a conferirne la proprietà al soggetto affidatario del servizio idrico integrato, nei modi e nei tempi che l'Autorità d'Ambito indicherà. L'inosservanza di tale impegno comporterà la decadenza del finanziamento e la restituzione delle somme erogate.

Nel caso in cui il Comune (*i Comuni*) dovesse(*ro*) partecipare al capitale del soggetto indicato dall'Autorità d'Ambito con quote proporzionate al valore dei beni conferiti, esso(*i*) si impegna(*no*) sin d'ora ad escludere dal computo finalizzato alla determinazione del valore delle proprie quote il valore delle opere oggetto della presente convenzione per la quota parte finanziata con contributi dell'Autorità.

Laddove la proprietà delle opere, per la quota parte non finanziata dai contributi dell'Autorità, sia detenuta dalla società di gestione del Comune (*dei Comuni*) in virtù di una sua compartecipazione al finanziamento dell'opera, il soggetto affidatario del servizio idrico integrato potrà esercitare il riscatto delle opere.

In tale fattispecie il prezzo di riscatto sarà pari al valore netto contabile iscritto nel bilancio del soggetto gestore. Tale valore si intende al netto sia dei finanziamenti pubblici sia delle quote di ammortamento.

Qualora il gestore d'ambito non intenda riscattare il bene, la società di gestione del Comune (*dei Comuni*) dovrà, al termine dell'ammortamento contabile, cederli gratuitamente la parte di infrastruttura di proprietà completamente ammortizzata.

art. 7 Realizzazione e gestione delle opere

Il Comune (*i Comuni*) è responsabile della realizzazione, manutenzione e gestione, diretta o tramite la sua (*loro*) eventuale società di gestione, delle opere realizzate ai sensi della presente convenzione fino all'affidamento, da parte dell'Autorità d'Ambito, del servizio idrico integrato al gestore d'ambito, ai sensi della legge 36/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Successivamente a tale affidamento, la gestione ordinaria e straordinaria connessa a detti cespiti, nonché il completamento della realizzazione degli stessi, verrà svolta dal soggetto

affidatario del servizio idrico integrato, che potrà avvalersi dell'operatività della società cui inizialmente le attività di cui alla presente convenzione erano affidate.

Il gestore d'ambito, inoltre, laddove eserciti il riscatto subentrerà nel mutuo acceso dalla società di gestione del Comune per il finanziamento della parte di investimento di competenza, nonché in ogni rapporto attivo e passivo connesso alla realizzazione dell'opera.

Qualora il gestore d'ambito non eserciti il riscatto, alla società di gestione del Comune (*dei Comuni*) sarà comunque riconosciuto un canone per la copertura del mutuo acceso per il finanziamento della parte di investimento di competenza.

Qualora la società di gestione eventualmente incaricata dal Comune (*dai Comuni*) della realizzazione delle opere compartecipi al loro finanziamento senza averne in quota parte la proprietà, l'Autorità d'Ambito si impegna a vincolare la società che risulterà affidataria del servizio idrico integrato a subentrare nel mutuo acceso per compartecipare al finanziamento, nonché in tutti i rapporti attivi e passivi connessi alla realizzazione dell'opera stessa.

art. 8 Modifiche al Programma Stralcio

Qualora, successivamente alla stipula della presente convenzione, l'Autorità d'Ambito decidesse di modificare il Programma Stralcio per adeguarlo a nuove disposizioni normative e/o per ragioni di pubblico interesse con la introduzione di modifiche ai progetti, ai piani finanziari o ai programmi temporali contenuti nell'allegato A, verranno concordate d'ambo le parti le opportune varianti di questi ultimi mediante un atto modificativo della presente convenzione. In caso di mancato accordo si ricorrerà al giudizio del Collegio Arbitrale previsto all'art. 12.

art. 9 Regime fiscale

Tutti gli eventuali oneri relativi alla stipula della presente convenzione sono a carico dell'Autorità d'Ambito.

art. 10 Penalità

In caso di mancato rispetto da parte del Comune (*dei Comuni*) dei tempi di esecuzione dell'opera, verrà applicata per ogni giorno solare di ritardo una penalità del% sull'importo dell'appalto al netto del ribasso d'asta. La penalità verrà riscontrata dal collaudatore, il quale dovrà escludere dal computo dei tempi gli eventuali ritardi non imputabili al Comune e/o all'esecutore dell'opera. L'Autorità d'Ambito tratterà l'importo della penalità dal finanziamento complessivo.

art. 11 Rescissione

L'Autorità d'Ambito si riserva di procedere alla rescissione della presente convenzione in caso di grave e ingiustificato ritardo nell'adempimento degli impegni assunti dal Comune (*dai Comuni*), previa formale contestazione degli inadempimenti riscontrati e assegnazione di un congruo termine per provvedervi.

art. 12 Clausola compromissoria

Le parti si impegnano ad esperire ogni tentativo di amichevole composizione di qualsiasi controversia dovesse insorgere in dipendenza della presente convenzione.

In caso di mancata intesa la questione sarà deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo con funzioni di Presidente di comune accordo fra di esse o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Lodi.

Lodi,

per il Comune

per l'Autorità d'Ambito